



Provincia
di Milano



ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Regolamento

Testo coordinato deliberazione consiglio provinciale n.5 del 2.02.2006 con la deliberazione n.42 del 23.09.2010





INDICE

SEZIONE PRIMA - L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

- Art. 1 L'istanza di autorizzazione paesaggistica
- Art. 2 Documentazione tecnica da allegare all'istanza di autorizzazione paesaggistica
- Art. 3 La comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 4 Attività istruttoria e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
- Art. 5 Oneri a carico del richiedente
- Art. 6 Validità dell'autorizzazione paesaggistica

SEZIONE SECONDA - LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

- Art. 7 Istituzione della commissione
- Art. 8 Funzioni e competenze
- Art. 9 Criteri di valutazione
- Art. 10 Composizione
- Art. 11 Durata
- Art. 12 Convocazione
- Art. 13 Validità delle sedute e delle decisioni
- Art. 14 Verbalizzazione
- Art. 15 Audizioni dei progettisti e tecnici esterni

SEZIONE TERZA - SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 16 Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
- Art. 17 Interventi sostitutivi in caso di inerzia dei comuni



SEZIONE PRIMA - L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Art. 1 L'istanza di autorizzazione paesaggistica

La domanda di autorizzazione, completa della documentazione di cui al successivo art. 2, dovrà essere indirizzata al Parco Agricolo Sud Milano - Provincia di Milano - competente al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.

La procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e quella degli altri titoli legittimanti l'intervento sono procedure autonome e distinte.

Art. 2 Documentazione tecnica da allegare all'istanza di autorizzazione paesaggistica

Unitamente alla domanda di autorizzazione dovrà essere presentata la documentazione tecnica minima così come delineata nell'Accordo tra Regione Lombardia e Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 6 agosto 2006, in coerenza con quanto stabilito nel DPCM 12 dicembre 2005.

Costituirà inoltre utile riferimento per gli aspetti metodologici e di contenuto il documento denominato "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n.12" di cui alla DGR 15 marzo 2006 - n.8/2121.

L'approfondimento e le caratteristiche della documentazione da presentare a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica deve essere rapportata all'entità dell'intervento proposto e al suo grado di incidenza sul paesaggio.

Il coordinamento tecnico e il relativo aggiornamento della documentazione e dei criteri potrà avvenire tramite specifica disposizione della direzione del Parco.

Art. 3 La comunicazione di avvio del procedimento

L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- d) la data di presentazione della istanza;
- e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Art. 4 Attività istruttoria e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è soggetto alle procedure di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

L'autorizzazione paesaggistica, a cui è allegato quale parte integrante il parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio, costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.

Qualora l'autorizzazione paesaggistica non sia conforme al parere della Commissione per il paesaggio, l'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione deve adeguatamente motivare



tale discostamento e t rasmettere copia del provvedimento autorizzativo finale alla Commissione per il paesaggio.

In caso di opere assentite mediante Conferenza di Servizi, il parere della Commissione per il paesaggio dovrà essere acquisito prima della chiusura della Conferenza stessa. Qualora l'esito della Conferenza determini modifiche sostanziali al progetto, questo dovrà essere sottoposto nuovamente alla Commissione per il paesaggio

Art. 5 Oneri a carico del richiedente

Per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica il richiedente è tenuto al versamento di una tariffa relativa alle spese istruttorie, differenziata a secondo dell'entità dell'intervento, la cui determinazione è demandata a specifico atto di Consiglio Direttivo del Parco Sud.

Art. 6 Validità dell'autorizzazione paesaggistica

L'autorizzazione paesaggistica vale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa.

SEZIONE SECONDA - LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Art. 7 Istituzione della commissione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 è istituita la commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano, di seguito chiamato "Parco sud".

Art. 8 Funzioni e competenze

La Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del "Parco Sud", di cui al comma 5 dell'articolo 80, LR. 12/05, e in ordine alle altre ipotesi espressamente previste dalla normativa vigente.

Non sono soggetti, comunque, ad autorizzazione, gli interventi individuati dall'articolo 149 del D.Lgs. 42/04.

I pareri della Commissione per il paesaggio sono congruamente motivati, anche se favorevoli, e sono allegati all'autorizzazione paesaggistica di cui costituiscono parte integrante.

Art. 9 Criteri di valutazione

La Commissione per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

In considerazione della valenza paesistica del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Sud, la Commissione per il paesaggio valuta gli interventi proposti in relazione a:



- Le norme generali di tutela per l'intero territorio del parco, di cui al titolo II delle NTA del piano territoriale del parco, tra cui:
 - Norme generali di tutela dell'attività agricola (art. 15);
 - Norme generali di tutela ambientale-paesaggistica (art. 16);
 - Norme generali di salvaguardia storico-monumentale Piano di settore "Salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-monumentale" (art. 17);
 - Norme generali di tutela delle acque e dell'assetto idrogeologico, Piano di settore "vulnerabilità idrogeologica" (art. 18);
 - Interventi per la fruizione culturale, ricreativa, e sportiva, Piano di settore "fruizione" (art. 19);
 - Norme generali di tutela della vegetazione ed equipaggiamento naturale del paesaggio agrario (art. 20);
 - Complessi boscati e vegetazionali (art. 21);
 - Fasce alberate e filari, piante isolate (art. 22);
 - Tutela della fauna (art. 23);
- Le misure prescrittive e di indirizzo contenute nel sistema paesistico-ambientale del PTC del "Parco Sud" di cui al titolo III delle NTA del piano territoriale del parco;
- La compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene.

In caso di beni vincolati mediante provvedimento specifico, sarà necessario fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso. Nel caso dei vincoli operanti ope legis ("ex Galasso"), si farà riferimento al significato - storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale - degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene.

La Commissione per il paesaggio, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica inoltre la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

In tal senso, ulteriori riferimenti saranno gli atti di natura paesistica vigenti e le disposizioni emanate dalla Giunta regionale, tra cui:

- I "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della L.R. 11/3/2005 n. 12" approvati con DGR 15 marzo 2006 n. VIII/2121;
- I "Criteri e indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale" approvati con DGR 27 dicembre 2007 n. VIII/6421;
- Il Piano Paesistico Regionale contenuto nel Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. del 19/1/2010 n. 951.
- La direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla DGR 29 febbraio 2000 - n. 6/48740

I pareri formulati dalla Commissione per il paesaggio saranno raccolti in un Repertorio che costituirà utile riferimento relativamente agli orientamenti paesistici già assunti.

Art. 10 Composizione

La Commissione per il paesaggio è così composta:

- il direttore del Parco che la presiede o suo delegato avente i requisiti tecnico-paesaggistici nel campo della tutela del paesaggio;
- quattro tecnici dell'Ente Provincia di Milano aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;
- il componente del comitato tecnico-agricolo del "Parco Sud", esperto in temi ecologico-paesaggistici;



- tre professionisti esterni, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale, scelti mediante ricorso a selezione pubblica che sarà effettuata a cura del Direttore del Parco Agricolo Sud Milano o suo delegato.

Qualora la selezione pubblica non dovesse dar luogo all'individuazione di candidati idonei, la Commissione per il paesaggio sarà integrata da altri funzionari interni all'Ente Provincia di Milano aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

La nomina dei membri della Commissione per il paesaggio, fra cui verrà designato anche il vicepresidente vicario, è demandata ad un atto del Consiglio Direttivo del "Parco Sud".

Ai lavori della Commissione per il paesaggio partecipa di norma, senza diritto di voto, il tecnico istruttore della pratica.

Art. 11 Durata

La Commissione per il paesaggio dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione.

L'assenza ingiustificata, da parte dei membri esterni, a tre sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dalla nomina. Il Consiglio Direttivo del "Parco Sud", provvederà alla nomina in sostituzione dei membri decaduti.

Art. 12 Convocazione

La Commissione per il paesaggio è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente vicario. La convocazione deve essere comunicata per iscritto e pervenire almeno tre giorni prima della seduta unitamente all'ordine del giorno compilato dal Presidente. La documentazione progettuale sarà messa a disposizione della commissione tre giorni prima della convocazione per consentire la consultazione da parte dei membri.

Art. 13 Validità delle sedute e delle decisioni

In caso di mancato raggiungimento del numero dei presenti di cui al comma1, le sedute sono valide in 2° convocazione quando vi sia la presenza di almeno tre componenti, da tenersi non prima di 24 ore dalla data di 1° convocazione.

La Commissione per il paesaggio si pronuncia a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti della commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento sul quale deve essere espresso il parere devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

Art. 14 Verbalizzazione

Le funzioni di segreteria amministrativa sono esercitate nell'ambito del Servizio Parco Agricolo Sud Milano.

Il segretario della Commissione per il paesaggio, designato con atto del Direttore del Parco, assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, e provvede alla formalizzazione dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro raccolta ed archiviazione. I verbali, redatti contestualmente alle sedute, devono essere sottoscritti da tutti i membri componenti la Commissione per il paesaggio.



Art. 15 Audizioni dei progettisti e tecnici esperti

La Commissione ha la facoltà di richiedere ai progettisti l'illustrazione dei loro elaborati o specifiche precisazioni in merito ai progetti esaminati. I progettisti non sono ammessi alla successiva attività di esame ed espressione di parere.

La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere nonché del tecnico del Comune interessato.

SEZIONE TERZA - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 16 Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 167 del D. Lgs. 42/2004, nell'interesse della protezione dei beni, la direzione del Parco, reperiti i pareri previsti dalle normative vigenti, può ordinare al trasgressore la rimessione in pristino o il pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

L'applicazione della sanzione pecuniaria è obbligatoria anche in assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro.

Le somme riscosse per effetto dell'applicazione delle sanzioni sono utilizzate, oltre che per la rimessione in pristino, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessate dalla rimessione in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno ai soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

Art. 17 Interventi sostitutivi in caso di inerzia dei comuni

Nel caso di accertata inerzia dei comuni nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 la Provincia, Settore Avvocatura - Servizio Sanzioni e Contenzioso, a seguito di specifica istanza e qualora accertati la sussistenza di un danno ai valori paesaggistici tutelati, interviene in via sostitutiva irrogando la sanzione stessa, secondo la procedura di cui all'art. 86, commi da 2 a 7, della L.R. 12/2005.